



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 372 del 6/05/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 5 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DOMIZI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 1, LETT. N), DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022 E DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni loro ascritte.
In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

10) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BEQJA FATMIR, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO A.S.D., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MLINDE ALEXANDRE STEAVE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA S.S. ATLETICO LAZIO ASD, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 39, COMMA 1, DELLE N.O.I.F, OLTRE CHE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 1, DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO LAZIO ASD A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Beqja Fatmir, mesi 8 di inibizione;
- Mlinde Alexander Steave, mesi 8 di squalifica;
- S.S. Atletico Lazio A.S.D., euro 1.500,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FARINA VALERIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AKKADEMY APRILIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere Farina Valerio responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di comminare allo stesso la squalifica per 2 gare.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RENATO IANNONE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB SC, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELL'ART. 39, COMMA 1 LETT. FD DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SC, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Iannone Renato, mesi 3 di inibizione;
- A.S.D. Viterbo Football Club SC, euro 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 6 maggio 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli